ORDINANZA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE
DEL 26 SETTEMBRE 1984 [1]

Suzanne Culmsee ed altri
contro Comitato economico e sociale
e Consiglio delle Comunità europee

Causa 175/83

Nella causa 175/83

SUZANNE CULMSEE ED ALTRI

contro

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

e

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1. Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1983, i ricorrenti, dipendenti del Comitato economico e sociale della Comunità europea, hanno proposto un ricorso contro questa istituzione e, in quanto occorra, contro il Consiglio delle Comunità europee mirante:

a) all'annullamento dei fogli paga dei ricorrenti relativi al mese di dicembre 1982, contenenti i conteggi relativi agli arretrati di stipendio dovuti a norma del regolamento del Consiglio 22 novembre 1982 n. 3139/82, in quanto detti arretrati non erano maggiorati da interessi;

b) in quanto occorra, all'annullamento della reiezione dei reclami proposti in merito dagli interessati a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto del personale;

c) al risarcimento del danno patrimoniale patito dai ricorrenti, pari all'ammontare degli interessi, calcolati al tasso corrente, prodotti dall'importo degli arretrati spettanti a ciascuna scadenza e fino al giorno del pagamento.

1 — Lingua processuale: il francese.

2. Con memoria incidentale del 19 ottobre 1983, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, fondata sull'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, chiedendo alla Corte di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito.

3. Secondo il Consiglio, l'irricevibilità del ricorso promosso nei suoi confronti è dovuta al fatto che i ricorrenti non impugnano nessun atto da esso emanato ed il loro rapporto con esso non è quello esistente tra un'istituzione comunitaria, in quanto autorità che ha il potere di nomina, e i suoi dipendenti.

4. Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità sollevate dal Consiglio, i ricorrenti non svolgono alcun argomento atto a ribattere a detta eccezione. Essi si limitano a dichiarare di «rimettersi al prudente apprezzamento della Corte quanto all'eccezione di irricevibilità».

5. È opportuno osservare che con il ricorso non si impugna un atto emanante del Consiglio, bensì i fogli paga emessi dal Comitato economico e sociale, autorità che ha il potere di nomina, nonché la reiezione, da parte della stessa autorità, dei reclami proposti a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto. Analogamente, la domanda di risarcimento riguarda solo il Comitato economico e sociale. Quindi il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro il Consiglio.

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e C. Kakouris, guidici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

visto l'art. 91, §§ 3 e 4 del regolamento di procedura,

così dispone:

1° Il ricorso è irricevibile in quanto rivolto contro il Consiglio.

2° Le spese sono poste a carico dei ricorrenti.

Lussemburgo, 26 settembre 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della terza sezione

Y. Galmot